



COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE

Originale

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE Ordinaria	SEDUTA Pubblica	Prima
--------------------	-----------------	-------

N° 5 Del 14/06/2012	OGGETTO: IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-BILANCIO DI PREVISIONE 2012-APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.
--------------------------------------	--

L'anno 2012 il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 16.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.

Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica,

IACOVELLA Domenico	SI	CERRITO Carlo	NO
BELLINI Mario	SI	CALAO Claudio	SI
URBANO Ettore	SI	FERDINANDI Mirko	SI
SPIRIDIGLIOZZI Luciano	SI	CACCAVALE Patrizia	SI
NARDONE Francesco	SI	CAPUANO Leonardo	SI
D'ALESSANDRO Mario	SI	MASSARO Donatella	SI
GENTILE Oreste	SI	CAPORUSSO Alessandro Primo	SI
GROSSI Mario	SI	SUFFER Michela	SI
SAMBUCCI Armando	SI		

Ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1

Assume la presidenza il Sig. SAMBUCCI Armando in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il II Segretario Comunale Dott.ssa CUGUSI Maria Antonietta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CALAO Claudio
GROSSI Mario
SUFFER Michela

=====

=

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data: 14/06/2012

Il Responsabile del Servizio
NARDONE DARIA DAGMAR

=====

Il Presidente dà la parola all'assessore **Francesco Nardone** il quale illustra l'argomento.

Il consigliere **Patrizia Caccavale** che il Comune colpisce il commercio e l'industria. La manovra è debole e le aliquote vanno riviste.

L'Assessore **Francesco Nardone** chiarisce per i locali commerciali, l'aliquota è quella base.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tributi che si riporta integralmente:

"IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

VISTO:

- L'art.42 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267;
- L'art.151 del T.U.del 18 Agosto 2000 n. 267;
- La Legge del 27 Dicembre 2006 n. 296 articolo 1 comma 169;
- Che l'art. 13 del D.L.n. 2011 del 6 Dicembre 2011, convertito con modificazioni della Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011,istituisce in via sperimentale l'Imposta Municipale Propria in quest'anno 2012;

DATO ATTO che l'imposta ha per presupposto immobili di cui all'art.2 del D.Lvo.n.504 del 30 Dicembre 1992, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTO che per l'abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano, come unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

VISTO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO CHE:

- L'aliquota di base d'imposta è pari allo 0,76 per cento e il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lvo. del 15 Dicembre 1997 n. 446 può modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti di percentuali;
- L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge del 30 Dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge del 26 Febbraio 1994, n. 133 ed il Comune può ridurre la aliquota spiegata fino allo 0,1 per cento;
- Il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. N.917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti dell'imposta sul reddito della società, ovvero nel caso di immobili locati;
- Il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice della vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

DATO ATTO CHE:

- Dall'imposta dovuta pe l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio del Bilancio, ma in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione citata è maggiorata di **euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: l'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di euro 400;

CONSIDERATO che il comma 11 dell'art. 13 del DL n. 201/2011 prevede l'acquisizione diretta al bilancio dello stato del 50% dell'imposta determinata applicando l'aliquota di base (0,76%) alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale individuati dal comma 8. dello stesso art. 13.

Il predetto comma 11 dispone inoltre che le detrazioni previste dall'articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Tutto ciò premesso, l'amministrazione, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio, in forza della previsione di cui all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, laddove stabilisce che è confermata la potestà regolarmente in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dallo stesso provvedimento, ha valutato di proporre l'applicazione di aliquote differenziate allo scopo di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale tra i possessori di immobili e precisamente:

- Relativamente alle abitazioni principali e pertinenze, **si propone** una aliquota dello 0.40 per cento e di stabilire la detrazione in 200,00 euro, oltre alle maggiorazioni di legge in relazione ai figli di età non superiore a ventisei anni, purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (euro 50,00 per figlio) fino ad un massimo di 400,00 euro. **Si propone** altresì di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulta locata.
- Relativamente agli immobili classificati nel gruppo catastale "D" si propone l'aliquota IMU nella misura del 0,96 per cento.
- Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L.557/93 convertito con modificazioni dalla legge 133/94 si propone l'aliquota dello 0,2 per cento.
- Relativamente agli immobili classificati nella categoria catastale C/1 si propone l'aliquota IMU nella misura dello 0,76 per cento;
- Relativamente a tutte le unità immobiliari urbane diverse dalle precedenti e per le aree fabbricabili si propone di stabilire l'aliquota IMU nella misura dello 0,86 per cento.

Dato atto che il sistema di aliquota proposto consente all'Ente di mantenere l'Equilibrio Economico di bilancio e di far fronte alle spese consolidate di gestione dei diversi servizi comunali, e che il gettito atteso è pari ad € 1.991.160,00;

Vista la propria deliberazione giunta n. 10 del 16/05/2012 esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli artt. 8 e 9, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" che disciplinano l'introduzione dell'Imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214) recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" il quale disciplina l'anticipazione sperimentale dell'applicazione dell'IMU a partire dall'anno 2012;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012, è stato prorogato al 30 giugno 2012 dal Decreto Mille Proroghe (comma 16 quin inques art. 29, del D.L. 216/2011);

Vista la Legge 183/2011(Legge di Stabilità212);

Visto il D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011;

Visto il D.L. 216/2011 (Decreto Mille Proroghe) convertito nella Legge 14/2012;

Visti gli artt. 53 e 59 del D.Lgs n. 446/1997;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Bilancio Programmazione e Sviluppo economico;

PROPONE

- 1) **di prendere** atto che a decorrere dall'anno 2012, con l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 214 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- 2) **di determinare** le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012 come segue:

Aliquota ordinaria

0,76 per cento

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

- | | |
|---|------------------------------|
| <p>1. Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate</p> <p>Detta aliquota si applica anche a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. | <p>0,4 per cento</p> |
| <p>2. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge 133/1994</p> | <p>0,2 per cento</p> |
| <p>3. Unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/1</p> | <p>0,76 per cento</p> |
| <p>4. Unità immobiliari urbani diverse dalle precedenti e aree fabbricabili</p> | <p>0,86 per cento</p> |

5. Unità Immobiliari classificate nel gruppo catastale "D"**0,96 per cento**

- **Di dare atto** che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3,5,6 del D.Lgs 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/211;
- **Di stabilire** che la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari ad € 200,00. Detta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo massimo di tale maggiorazione non può superare i 400,00 euro;
- **Di dare atto** che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme vigenti;
- **Di trasmettere** la presente deliberazione ad avvenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente ai fini della pubblicazione del provvedimento sul sito informatico del Ministero, a norma dell'art. 13 comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
- **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione consiliare per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art. 172 comma 1° lettera e)
- **Di disporre** che il Servizio Tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle detrazioni di imposta deliberate.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio Finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Con il seguente risultato di votazione:

PRESENTI	N° 16 (sedici)
ASSENTI	N° 1 (uno)
VOTI FAVOREVOLI	N° 11 (undici)
VOTI CONTRARI	N° 5 (cinque) (Patrizia Caccavale, Donatella Massaro, Leonardo Capuano, Alessandro Primo Caporosso, Michela Suffer)
ASTENUTI	N° 0

DELIBERA

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Finanziario, come illustrata e riportata in premessa;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione il cui esito è il seguente:

PRESENTI	N° 16 (sedici)
ASSENTI	N° 1
VOTI FAVOREVOLI	N° 11 (undici)
VOTI CONTRARI	N° 5 (quattro) (Patrizia Caccavale, Donatella Massaro, Leonardo Capuano, Alessandro Primo Caporosso, Michela Suffer)
ASTENUTI	N° 0

Stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Prof. Armando Sambucci

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Antonietta Cugusi

**Della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al - N. Registro Albo Pretorio –
N. Prot. trasmissione in elenco ai capigruppo consiliari.**

Il Resp. del Serv. Segr. Generale
MATTIA ROSINA

Il presente atto diviene esecutivo in data 14/06/2012

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il presente atto diviene esecutivo in quanto sono trascorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il Resp. del Serv. Segr. Generale
MATTIA ROSINA